



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Protocollo d'intesa tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

e

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro

*Flavia...*



L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. 7613140017) con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio MANCA, e la Provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, in piazza Libertà n.17, rappresentata dal Presidente Prof.ssa Maria Rita Rossa, d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme in materia di attuazione di principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

il "Documento Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei Licei;

l'art. 52 del Decreto Legge 5/2012, convertito nella Legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento all'art. 1 commi da 33 a 43;

*Lu PP*

*gn*



la Guida operativa per la scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di alternanza scuola lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107;

PREMESSO CHE

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della provincia;

vigila sull'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dell'alternanza scuola lavoro nella scuola secondaria di secondo grado prevista dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 richiamata in premessa che cita all'art. 1, comma 33 *"i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio"* con applicazione prevista a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore;

promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;

fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di alternanza scuola lavoro e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;

realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA



è un ente di servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica e ad elevata informatizzazione delle procedure;

attuа un modulo organizzativo nel quale i flussi di lavoro compendiano attività ad alta complessità con altre a minor contenuto applicativo mediante integrazione delle varie fasi e richiedono agli operatori prestazioni che favoriscono l'accrescimento professionale in logica di miglioramento continuo;

gestisce un portafoglio di prodotti di servizio destinati a varie tipologie di utenti,

condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'idea che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e quelle acquisite nell'ambiente di lavoro sia la base per la formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro;

intende rafforzare le sinergie con il sistema scolastico in ambito provinciale, per contribuire alla miglior qualificazione degli studenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei, in termini di competenze specifiche, nei contesti di propria operatività;

intende, al fine di diffondere le attività proposte col presente protocollo, favorire le relazioni e il coinvolgimento dei comuni della provincia di Alessandria;

#### LE PARTI CONCORDANO

di identificare le strutture della Provincia di Alessandria quali sedi ospitanti per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Alessandria secondo le linee progettuali di seguito indicate.

#### Art. 1

L'obiettivo del progetto è proporre un percorso triennale completo di alternanza scuola-lavoro che faccia riferimento a una co-progettazione elaborata dal soggetto ospitante (Provincia) e dal corpo docente dell'Istituto Scolastico promotore, sulla base dell'offerta e della disponibilità, formalizzata dalla Provincia di Alessandria attraverso un catalogo in grado di individuare per aree tematiche mirate a favorire specifiche conoscenze e competenze.

A tal fine si indicano a titolo puramente esemplificativo le seguenti aree: contabilità, relazione con il pubblico, viabilità, ambiente.

Al fine di favorire la realizzazione di percorsi funzionali le parti si impegnano a sottoscrivere successivi protocolli di intesa con i diversi comuni del territorio mirati a definire i rispettivi impegni.

*[Handwritten signatures]*



Ogni progetto sarà costruito in coerenza con il profilo formativo complessivo degli studenti che vi saranno destinati.

Per la Provincia sarà nominato un referente responsabile per individuare i funzionari che collaboreranno con l'Istituto Scolastico e in particolare coloro che svolgeranno funzione di tutor aziendale.

I medesimi funzionari assumeranno la responsabilità di disciplinare, d'intesa con l'Istituto Scolastico inviante, l'organizzazione dello svolgimento del percorso formativo.

#### Art. 2

Le caratteristiche generali del percorso sono di seguito descritte.

La Provincia, in seguito alla costruzione di una co-progettazione con la Scuola, si impegna a ospitare studenti del triennio conclusivo del ciclo secondario superiore all'interno delle strutture produttive e di servizio ubicate nella sua sede, sulla base dei principi enunciati negli articoli successivi.

I percorsi dovranno garantire:

per gli studenti

- un'autentica occasione di apprendimento delle modalità di lavoro in una struttura pubblica che offre servizi all'intera comunità;
- la conoscenza del ruolo e della *mission* dell'Ente come rappresentazione esemplare della funzione pubblica in una società complessa;

per la Provincia

- l'opportunità di verificare la positività della presenza di giovani al lavoro, con le loro curiosità, domande, proposte;
- la possibilità di ricevere apporti lavorativi di produzione, sulla base di percorsi formativi agili che inseriscono i giovani studenti in attività di bassa/media complessità, a forte dinamicità e input di operatività.

#### Art. 3

I percorsi potranno svolgersi in una delle attività previste dal catalogo predisposto dalla Provincia, per facilitare le modalità, il calendario e il numero di studenti in percorso di alternanza scuola lavoro tra la Provincia e i singoli Istituti Scolastici.



La Provincia avrà competenza a convenzionarsi per l'insieme delle strutture provinciali presenti sul suo territorio, alle quali affiderà, secondo le proprie valutazioni e d'intesa con l'Istituto Scolastico inviante, l'ospitalità degli studenti per i percorsi specificatamente definiti.

Art. 4

Gli studenti in alternanza, prima di accedere alla Provincia, dovranno aver ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro. Gli Istituti Scolastici inviati certificheranno tale requisito prima dell'inizio dei tirocini per gli studenti che vi sono avviati.

Art. 5

Ciascun percorso sarà caratterizzato da una parte propedeutica di formazione riferita a:

- funzione sociale della Provincia (attuazione principi costituzionali, realizzazione del welfare state);
- organizzazione, poteri e assetto istituzionale della Provincia;
- produzione di servizi attraverso la gestione delle informazioni;
- informatica e telematica nel modello produttivo dell'Ente;
- illustrazione dell'attività specifica.

Art. 6

Esaurita la parte propedeutica gli studenti saranno inseriti negli ambiti produttivi relativi al programma prescelto.

Art. 7

La Provincia garantirà lo svolgimento della funzione di tutor degli studenti da parte di funzionari che ricoprono ruoli di responsabilità organizzativa negli ambiti nei quali saranno svolti i tirocini o, altrimenti, che sono riconosciuti "esperti di materia" e per questo abilitati allo svolgimento di attività di formazione.



Art. 8

Le modalità di valutazione degli esiti del percorso ai fini della conformità alla formazione che ne deriva, saranno definiti d'intesa tra l'Istituto Scolastico inviante e la struttura ospitante della Provincia, nel corso della medesima sessione preliminare alla stipula della correlata Convenzione.

Art. 9

Ciascun Istituto Scolastico della Provincia può richiedere di sottoscrivere una convenzione con la Provincia per consentire ai propri studenti di svolgere percorsi formativi presso la medesima secondo i criteri recati nel presente Protocollo di intesa. La Provincia accoglierà le richieste sulla base della propria disponibilità ricettiva e secondo il disposto del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. L'accoglimento della richiesta sarà formalizzato con specifica convenzione sottoscritta dalle parti. Tale convenzione, della durata di un anno, potrà essere revocata in autonomia dalle singole parti.

Art. 10

Ogni percorso di alternanza scuola lavoro sarà organizzato sulla base di uno specifico progetto formativo, redatto nelle forme previste nel presente protocollo e indicante le modalità di valutazione finale di cui all'art. 8.

Il progetto formativo, che detaglierà i contenuti e l'ambito del percorso, nonché modi e tempi di valutazione, sarà allegato necessario ad ogni Convenzione.

Art. 11

Al fine di offrire un'adeguata esperienza formativa all'interno della realtà produttiva e organizzativa di un Ente pubblico in una società complessa, la durata minima di ciascun percorso all'interno delle proposte indicate dalla Provincia non potrà essere inferiore al periodo concordato nelle singole Convenzioni.

Art. 12

Il catalogo dell'offerta formativa a cura della Provincia può essere soggetto ad aggiornamento. Le integrazioni e le modifiche saranno tempestivamente comunicate dalla Provincia all'Ufficio Scolastico Regionale.



Art. 13

Le disponibilità ricettive della Provincia per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro vengono comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale prima dell'inizio di ogni anno scolastico. Per l'anno scolastico in corso esse sono comunicate entro il mese di dicembre 2016.

Art. 14

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia monitoreranno gli effetti dell'attuazione del presente Protocollo di Intesa, con l'intento di migliorarlo sulla base dell'esperienza via via maturata al fine di costruire un modello di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro che elevi la qualità della risorsa umana nella provincia e potenzi il profilo competitivo del territorio.

A tal fine, si prevede un raccordo fra la Provincia e l'Ufficio Scolastico Regionale per seguire l'andamento delle attività.

Sarà inoltre costituito un Gruppo Tecnico Provinciale, che includa l'UST, con il compito di coordinare le azioni sul territorio e di valutare l'esperienza nel suo complesso.

Art. 15

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore nel giorno della sua sottoscrizione ed è valido per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Al suo scadere esso sarà rinnovato e integrato sulla base delle esperienze nel frattempo maturate.

È facoltà delle parti recedere dall'intesa per intervenuta impossibilità giuridica o per sopravvenuti mutamenti dei doveri o delle competenze istituzionali.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, anche via PEC.

Alessandria, lì 13/12/2016

Provincia di Alessandria

Prof.ssa Maria Rita ROSSA

Ufficio Scolastico Regionale

Dott. Fabrizio Manca